



# Comune di Issime

Regione Autonoma Valle d'Aosta

Commune d'Issime

Région Autonome Vallée d'Aoste

Gemeindeverwaltung Eischeim Augschtlann



## Modalità e condizioni per lo svolgimento delle due edizioni della 19<sup>a</sup> Mostra – mercato “EISCHEM MERT” (approvati con decreto del Sindaco n. 01/2023)

### Articolo 1 – Finalità

1. La 19<sup>a</sup> edizione della mostra-mercato “*Eischem Mert*”, ha lo scopo di promuovere, pubblicizzare e valorizzare l’artigianato artistico di qualità.
2. La mostra-mercato “*Eischem Mert*” è disciplinata dalla legge regionale 2 agosto 1999, n. 20, “*Disciplina del commercio su aree pubbliche e modifiche alla legge regionale 16 febbraio 1995, n. 6 (Disciplina delle manifestazioni fieristiche)*”, come modificata con legge regionale 4 agosto 2000, n. 22 “*Disciplina delle mostre mercato. Modificazioni alla legge regionale 2 agosto 1999, n. 20*”.

### Articolo 2 – Settori merceologici

1. I settori merceologici ammessi sono costituiti dall’artigianato tradizionale e non tradizionale quali, a titolo esemplificativo: produzione tessile (oggetti d’arredo, produzioni etniche, patchwork, pizzi e merletti, abbigliamento ed accessori, calzature), oggetti in legno (scolpiti, torniti, intagliati e a intarsio), oggetti dipinti su supporti diversi, riproduzioni in miniatura, produzioni in pelle, cuoio, metallo, pietra, vetro, cera, ceramica e terracotta, oggetti ricavati da materiali riciclati e naturali, addobbi natalizi, generi alimentari non deperibili.
2. Non sono in ogni caso ammesse produzioni industriali.
3. I materiali e le lavorazioni ammissibili sono valutati e selezionati dall’Ente organizzatore, sulla base delle informazioni indicate nella domanda di ammissione.

### Articolo 3 – Soggetti ammissibili

1. Alla 19<sup>a</sup> mostra-mercato possono partecipare soggetti che non esercitano l’attività commerciale in modo professionale, ma vendono beni ai consumatori in modo sporadico e occasionale, ai sensi dell’articolo 11 bis comma 1 della legge regionale 2 agosto 1999, n.20, introdotto dall’articolo 2 della L.R. 22/2000.
2. Alla 19<sup>a</sup> mostra-mercato possono altresì partecipare operatori che esercitano l’attività commerciale in modo professionale, ai sensi dell’articolo 11 bis comma 8 della legge regionale 2 agosto 1999, n. 20, introdotto dall’articolo 2 della L.R. 22/2000.
3. Il numero massimo degli espositori è fissato in 60 unità, di cui n. 20 posti riservati a operatori che esercitano l’attività commerciale in modo professionale, n. 35 posti a venditori non professionali e n. 5 posti ai venditori ONLUS per le due edizioni previste

nella stagione estiva.

4. I soggetti che intendono partecipare alla mostra-mercato devono inoltrare apposita domanda al Sindaco su carta resa legale, secondo i fac-simile allegati al presente atto, dichiarando espressamente quanto richiesto dalla legge nonché quanto previsto nel modulo stesso, allegando copia di un documento d'identità in corso di validità.
5. Gli operatori che esercitano l'attività professionale devono altresì dichiarare gli estremi dell'autorizzazione commerciale posseduta, ovvero di tipo A ai sensi dell'articolo 5 della L.R. 20/1999 o di tipo B di cui all'articolo 8 della L.R. 20/1999.
6. La partecipazione alla 19<sup>a</sup> edizione della mostra-mercato dei venditori non professionali è consentita unicamente a titolo individuale e a un solo componente dello stesso nucleo familiare.
7. Fatte salve le disposizioni relative all'emergenza sanitaria.

#### **Articolo 4 - Criteri di ammissibilità**

1. L'ammissione alla 19<sup>a</sup> edizione della mostra-mercato è disposta dal Comune di Issime sulla base di graduatorie distinte, di cui una redatta per gli operatori professionali e una per i venditori occasionali.
2. La graduatoria è formulata tenendo conto dell'ordine cronologico di acquisizione della domanda di ammissione all'ufficio protocollo del Comune di Issime.
3. L'Ente organizzatore si riserva la facoltà di non ammettere alla mostra-mercato, anche il giorno stesso della manifestazione soggetti che, benché utilmente collocati in graduatoria, esponano merci non conformi alle disposizioni del presente regolamento, ovvero difformi da quanto dichiarato nella domanda di ammissione o che offendano il pubblico decoro.
4. I posti sono assegnati entro le ore 9,00. Trascorso tale termine il posto è considerato disponibile.
5. In caso di disponibilità di posti si procede all'assegnazione dei posti disponibili a coloro che pur avendo inoltrato istanza di partecipazione non sono risultati fra gli aventi diritto, seguendo l'ordine della graduatoria, con diritto di precedenza agli operatori professionali.

#### **Articolo 5 – Termini per la presentazione delle domande**

1. Le domande di partecipazione, in bollo, devono pervenire, a pena di esclusione, a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo [protocollo@pec.comune.issime.ao.it](mailto:protocollo@pec.comune.issime.ao.it) mail [info@comune.issime.ao.it](mailto:info@comune.issime.ao.it) raccomandata o consegnate a mano, all'Ufficio protocollo del Comune di Issime, entro il **30/06/2023**.
2. La data di arrivo delle domande, sarà stabilita e comprovata esclusivamente dal timbro e dalla data che, a cura dell'Ufficio Protocollo del Comune di Issime, saranno apposti su ciascuna di esse. L'Amministrazione declina sin d'ora ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte degli aspiranti, o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento d'indirizzo indicato nella domanda o per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa, o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
3. Per le domande incomplete e/o carenti, che non consentano l'esatta individuazione di tutti gli elementi occorrenti per la corretta gestione del procedimento, potrà essere richiesta integrazione, che dovrà pervenire inderogabilmente all'ufficio protocollo del Comune di

Issime entro il **10/07/2023**. In assenza di riscontro la domanda sarà dichiarata irricevibile.

### **Articolo 6 - Pubblicazione della graduatoria. Termini**

1. La graduatoria degli ammessi è affissa all'albo pretorio del comune. Potranno essere presentate osservazioni e proposte di modifica al competente ufficio comunale entro cinque giorni dall'inizio della pubblicazione. Si precisa che nel caso di accoglimento la graduatoria corretta sarà affissa all'albo pretorio prima della data della mostra-mercato.
2. Qualora a seguito di cause di forza maggiore e di pubblica utilità determinate con ordinanza motivata del Sindaco, l'Amministrazione comunale sia costretta a non rendere disponibili alcuni posteggi, ai titolari degli stessi saranno assegnati posteggi sostitutivi scegliendoli tra quelli più simili, per caratteristiche e localizzazioni a quelli annullati.
3. Non appena siano state rimosse le cause di impedimento, si ritornerà alla situazione precedente.
4. Per motivi di pubblico interesse, il comune può revocare l'assegnazione dell'area, senza alcun onere o rischio per il comune stesso.

### **Articolo 7 - Svolgimento della 19<sup>a</sup> mostra-mercato**

1. La 19<sup>a</sup> mostra-mercato "*Eischem Mert*" è organizzata dal Comune di Issime, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 11 bis comma 1 della legge regionale 2 agosto 1999, n.20, introdotto dall'articolo 2 della L.R. 22/2000, indetta per **domenica 23 luglio 2023 e domenica 20 agosto 2023**.
2. La 19<sup>a</sup> mostra-mercato "*Eischem mert*" 1<sup>a</sup> e 2<sup>a</sup> edizione apre alle ore 10.00 e chiude alle ore 19.00.
3. Non è consentito il transito di veicoli nell'area che costituisce il percorso della fiera per l'allestimento e il disallestimento di banchi dopo le ore 10.00 e prima delle ore 19.00.
4. L'esposizione dei banchi avviene nell'area verde "*Parco d'Schoafumattu*" in località Capoluogo del Comune di Issime, adiacente la Piazzetta Lys.
5. I soggetti partecipanti devono essere autosufficienti per quanto riguarda l'allestimento della propria esposizione, compresa la disponibilità del banco.
6. Ogni espositore ha a disposizione un'area delle dimensioni di circa metri 6 x 2,50.
7. L'ingresso per i visitatori è gratuito.
8. Il pagamento dell'occupazione del suolo pubblico non viene effettuato ai sensi dell'art 49 comma 7 del "Regolamento comunale per la disciplina del canone patrimoniale di concessione autorizzazione o esposizione pubblicitari" approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.13 del 31.05.2021 (canone di concessione inferiore a € 5,00).
9. Al termine della manifestazione, tutti gli espositori sono tenuti a lasciare lo spazio pulito.

### **Articolo 8 - Vigilanza**

1. La vigilanza sul corretto svolgimento della manifestazione è effettuata:
  - per l'ammissibilità della produzione esposta: dal Comune, anche avvalendosi di soggetti esterni
  - per l'ubicazione dei banchi: dal personale dell'Ente, con facoltà di incarico a soggetti esterni.

## **Articolo 9 - Tutela dei consumatori e degli utenti**

1. Nel rispetto del disposto della legge 30 luglio 1998, n. 281 *“Disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti”* che, tra l’altro, all’articolo 1, comma 2, riconosce, ai consumatori ed agli utenti, come fondamentali i diritti:
  - alla sicurezza e alla qualità dei prodotti e dei servizi,
  - a una adeguata informazione e a una corretta pubblicità,
  - gli espositori sono tenuti a segnalare, tra la produzione esposta sui banchi o negli stand, quella realizzata mediante lavorazione in serie.

## **Articolo 10 – Norme finali e di rinvio**

1. Il Comune di Issime potrà verificare, anche a campione, la veridicità delle dichiarazioni fornite.
2. In caso di falsa e/o mendace dichiarazione si applicano le vigenti normative in materia.
3. La legittimazione all’accesso dei documenti amministrativi è riconosciuta a chiunque possa dimostrare che il provvedimento e gli atti endoprocedurali abbiano dispiegato o siano idonei a dispiegare effetti diretti o indiretti nei suoi confronti.
4. Il trattamento dei dati personali sarà effettuato esclusivamente ai fini della gestione delle procedure previste per l’organizzazione della 19<sup>a</sup> Mostra-mercato. È consentita la trasmissione dei dati trattati mediante i sistemi informatici di comunicazione per lo scambio di informazioni fra uffici o per la comunicazione con soggetti esterni. Nessun altro uso dei suddetti dati sarà effettuato dal Comune di Issime, che agli effetti del Decreto legislativo 196/03, deve essere considerato unico titolare del trattamento in oggetto. Responsabile del trattamento dei dati è il Segretario dell’Ente. Ai sensi del Decreto legislativo 196/03, il trattamento di dati personali svolto da un Ente pubblico non richiede il preventivo consenso espresso dall’interessato. È garantito in ogni caso all’interessato l’esercizio dei diritti previsti dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 *“Codice in materia di protezione dei dati personali”*.
5. Il responsabile del presente procedimento è il Segretario dell’Ente.
6. Per tutto quanto non previsto nella presente si fa rinvio alla legge regionale 2 agosto 1999, n. 20, *“Disciplina del commercio su aree pubbliche e modifiche alla legge regionale 16 febbraio 1995, n. 6 (Disciplina delle manifestazioni fieristiche)”*, come modificata con legge regionale 4 agosto 2000, n. 22 *“Disciplina delle mostre mercato. Modificazioni alla legge regionale 2 agosto 1999, n. 20”*, nonché alla vigente normativa in materia, in quanto applicabile.

## **IL SINDACO**

Enrico Giuseppe Montanari  
*-documento firmato digitalmente-*